

## IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Cosa conterrà?

A partire dal 1 gennaio 2006 entrerà in vigore il c.d. Codice delle assicurazioni private adottato in base all'art. 4 della legge di semplificazione del 2001 (*LEGGE 29 luglio 2003, n. 229 in GU n. 196 del 25-8-2003* "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001").

I principi ispiratori dell'attività di riordino normativo attuata in questo settore sono i seguenti:

- Adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria ed internazionale;
- Tutela dei consumatori ed in genere dei contraenti più deboli, attuata mediante una maggiore trasparenza delle condizioni contrattuali ed una più completa informativa in sede di conclusione ed esecuzione del contratto e di liquidazione del sinistro;
- Tutela della concorrenza tra le imprese autorizzate ad operare nel mercato;
- Riorganizzazione del sistema sanzionatorio del settore, attraverso la previsione di specifiche sanzioni penali da affiancare a quelle amministrative pecuniarie;
- Riassetto della disciplina dei rapporti tra l'Isvap ed il Governo.

Sulla base di questi principi, il Governo ha adottato un decreto legislativo (che verrà prossimamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale) al quale dovranno seguire, entro 24 mesi dalla relativa entrata in vigore, una serie di regolamenti attuativi.

Il Codice, che riordinando e semplificando la precedente legislazione apporta anche elementi di innovazione alla materia, si compone di 355 articoli suddivisi in 19 titoli.

1. disposizioni generali e definizioni;
2. accesso all'attività assicurativa,
3. esercizio dell'attività assicurativa;
4. disposizioni relative a particolari mutue assicurative;
5. accesso all'attività di riassicurazione;
6. esercizio dell'attività di riassicurazione;
7. assetti proprietari e gruppo assicurativo;
8. bilancio e strutture contabili;
9. intermediari di assicurazione e riassicurazione;
10. assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti;
11. disposizioni per particolari operazioni assicurative;
12. norme relative ai contratti di assicurazione;
13. regole di trasparenza e di correttezza nei rami danni e nei rami vita;
14. vigilanza sulle imprese e sugli intermediari;
15. vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione;
16. misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione;
17. sistemi di indennizzo;
18. sanzioni e procedimenti sanzionatori;
19. disposizioni tributarie, transitorie e finali.

In sintesi, le novità più importanti riguardano:

➤ **Indennizzo diretto.**

In Italia attualmente il sistema di indennizzo, introdotto con la stipula tra diverse imprese di assicurazione della Convenzione Indennizzo diretto: CID, è applicabile in presenza delle seguenti condizioni:

- che il sinistro sia occorso tra non più di due veicoli a motore;
- che i veicoli siano identificati;
- che dallo scontro sia derivato danno a veicoli;
- che dallo scontro sia derivato danno alle persone; in questo caso il risarcimento è limitato alle microlesioni (ossia dalle quali scaturiscono non più di 5 punti di invalidità) e per danni, comunque, non superiori a 15mila euro.
- che le parti abbiano amichevolmente constatato il danno;
- che i veicoli siano assicurati presso compagnie che abbiano aderito alla Convenzione;

**Il Codice prevede una più ampia applicazione dell'istituto in questione.**

L'art. 149 del Codice prevede, infatti, nel caso di scontro tra due veicoli a motore, l'obbligo per il soggetto danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione.

Questa provvederà a liquidare il danno nei confronti del proprio assicurato agendo successivamente nei confronti dell'assicurazione del danneggiante per recuperare le somme versate.

La procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del Codice, si applica per i danni subiti dal veicolo e per i danni subiti dalle persone, limitatamente, in questo caso, alle ipotesi di cui all'art. 139 del nuovo Codice (danno biologico di lieve entità).

La procedura non si applica ai sinistri nei quali siano coinvolti veicoli immatricolati all'estero e ai danni subiti dai terzi trasportati.

Questi ultimi (è questa un'ulteriore novità), sono risarciti dall'impresa assicuratrice del veicolo dal quale erano trasportati entro il massimale minimo stabilito per legge.

Peraltro, nel caso in cui il veicolo del responsabile civile sia coperto per un massimale superiore a quello minimo, il trasportato avrà la possibilità di agire nei confronti dell'impresa assicuratrice del danneggiante, al fine di ottenere il risarcimento del maggior danno.

Il diritto al risarcimento del danno occorso al trasportato è riconosciuto a prescindere dall'accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

La procedura del risarcimento diretto non prevede, almeno nella sua prima fase il ricorso ad assistenza legale; quest'ultima sarà attivata solo in un secondo momento, nel caso in cui non si raggiunga l'accordo tra assicurato e compagnia sul quantum del risarcimento.

La ratio di questa disposizione è quella di tutelare i consumatori, garantendo al contempo una migliore concorrenza tra le imprese assicurative.

La riduzione delle spese legali, infatti, dovrebbe determinare un contenimento dei costi dei risarcimenti, con conseguente, possibile riduzione dei premi.

➤ **Fondo di garanzia per le vittime della strada**

Il fondo, già previsto per liquidare i danni cagionati da veicoli non identificati e da veicoli privi di copertura assicurativa, potrà essere impiegato ( art. 283 nuovo cod. ) anche nelle ipotesi di sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.

In tale ipotesi il risarcimento è dovuto sia per danno alle cose, sia per danno alle persone, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale.

➤ **Tutela dei consumatori**

Sono stabiliti, per le imprese assicuratrici, precisi obblighi di chiarezza e trasparenza sia in sede di stipula del contratto che in fase di liquidazione del sinistro, con l'attribuzione all'Isvap della funzione di vigilanza sull'intero sistema.

Sussiste l'obbligo di scrivere in modo chiaro ed esauriente tutte le caratteristiche della polizza.

Al fine di garantire un'adeguata informativa, ciascuna impresa deve mettere a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate.

Inoltre, nel caso di vendita o furto del veicolo è previsto il rimborso del premio, per la quota corrispondente al periodo di mancata fruizione della copertura assicurativa (ossia dall'evento alla data di scadenza del contratto in essere).

➤ **Isvap**

I poteri di controllo, ad essa istituzionalmente attribuiti nei confronti delle imprese assicurative e di riassicurazione, sono estesi anche alle *holding* che direttamente o indirettamente controllano le compagnie assicurative.

In particolare, per facilitare il compito di vigilanza, è prevista la creazione di un Albo delle società capogruppo, con la possibilità, per l'Isvap, di procedere ad accertamenti ed iscrizioni d'ufficio.

Settembre 2005

Ufficio Studi Giuridico – Economici  
Direzione Centrale Studi e Ricerche ACI